

ALIQUOTE E DETRAZIONI per il 2003

La Direzione Centrale Finanza e Bilancio comunica che la Giunta Comunale con delibera n. 958 del 27/12/2002, e successive modifiche adottate con delibera n. 210 del 24/3/2003, ha deciso:

1. di stabilire, per l'anno 2003, le seguenti aliquote ICI:
 - 4 ‰** - per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - 4 ‰** - per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
 - 4 ‰** - per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.;
 - 4 ‰** - per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi del precedente punto. L'agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni);
 - 2 ‰** - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell'anno 2003 e limitatamente a tale anno di imposta;
 - 2 ‰** - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell'anno 2003 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione;
 - 2 ‰** - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione
 - 0,5 ‰** - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;
 - 0,5 ‰** - per le abitazioni di proprietà esclusiva dell'ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;
 - 9 ‰** - per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;
 - 7 ‰** - per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le “residenze secondarie” o “seconda casa”;

2. di applicare una detrazione di Euro 121,37.= per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di applicare l'ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) titolari di assegno sociale;
 - b) portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992;
 - c) invalidità civile riconosciuta al 100%;
 - d) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.

L'ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.

Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un'autocertificazione alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I..

5. di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce. L'omessa presentazione dell'autocertificazione, riscontrata in sede di attività d'accertamento, non consente, in ogni caso, l'applicazione dell'agevolazione;
6. di confermare anche per l'anno 2003 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 del Regolamento ICI Aree fabbricabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 16/11/98.